0000915-15/01/2021-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 19561 data 18/01/2021, pagina 1 di 2

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2

All'Assessorato alla Sanità
della Regione Calabria

p.c.
Alle Regioni e Province autonome
Loro sedi

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

DGISAN - Ufficio 2

OGGETTO: Boli endoruminali stoccati negli stabilimenti di macellazione – smaltimento.
Nostro rif. Nota DGSAF 27384-A – del 16/12/2020.

In riferimento alla nota in oggetto, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale si comunica quanto segue.

La normativa in materia prevede per tutte le specie animali l'obbligo per il responsabile del macello di recuperare gli identificativi degli animali macellati mentre per il loro smaltimento le procedure sono necessariamente evolute nel tempo sulla base delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Infatti nella nota 1763 del 30.03.2007 si consigliava lo stoccaggio in sicurezza dei boli endoruminali recuperati a seguito di macellazione degli animali in quanto non ancora chiare le modalità per il loro smaltimento, viceversa per quanto riguarda i trasponders utilizzati per l'identificazione degli equidi già nel DM 26.09.2011 viene indicata che gli stessi devono essere smaltiti secondo la modalità prevista dalla normativa vigente. Nel frattempo si sono susseguite le esperienze in merito di alcune regioni e gli esiti dei progetti di ricerca sul tema effettuati dall'IZS di Teramo, oltre che i riscontri del Ministero dell'Ambiente a quesiti posti dalla scrivente per poter classificare la tipologia di rifiuto.

In conclusione, si conferma che i boli ceramici endoruminali, utilizzati per l'identificazione delle varie specie animali secondo la normativa vigente, possono essere smaltiti, a cura e a spese del responsabile del macello, con la supervisione del Servizio Veterinario competente sul macello

Direttore Ufficio 2: dottor Marco Ianniello
Referente del procedimento: dott.ssa Anna Sorgente

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESE MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22,23,23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

stesso, come **rifiuto speciale non pericoloso** (codice CER 18.02.03), alla stessa stregua delle marche auricolari, **da smaltire secondo la normativa vigente su tali rifiuti**. Il protocollo per lo smaltimento dei mezzi identificativi potrà essere inserito nelle procedure documentate per le operazioni al macello di cui alla normativa di settore.

Si ribadisce il divieto di riutilizzazione di tali boli per l'identificazione di altri animali. In ogni caso si evidenzia che, anche dopo la registrazione della macellazione, in BDN i codici identificativi riportati sui boli restano associati agli animali macellati e, pertanto, e non è possibile collegarli ad altri capi.

Ringraziando per l'attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini

Direttore Ufficio 2: dottor Marco Ianniello
Referente del procedimento: dott.ssa Anna Sorgente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 19561 data 18/01/2021, pagina 2 di 2